

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO R.G. n. 6834/2019.

2. Nome del ricorrente: Rosanna Giliberto.

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

1) del D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corsoconcorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;

2) dei quesiti 1-2-3-4-5 somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. 2 e 3 concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;

3) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata;

- i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;

4) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;

5) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il 17 ottobre 2018;

6) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data 25.01.2019, e dunque dopo

l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempre in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data 19.04.2019;

7) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del 17 ottobre 2018 e del 25.01.2019;

8) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;

9) del verbale del 7 marzo 2019 con il quale è stato indicato il punteggio assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte;

10) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente e comunque, nello specifico, il verbale 7 marzo 2019, e sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;

11) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;

12) del provvedimento 17 ottobre 2018 prot. n. 0017907 con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il 18 ottobre 2018, solo per i candidati della Sardegna a data da destinarsi;

13) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della Sardegna e del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 89 del 9 novembre 2018 che ha fissato nel 13 dicembre 2018 la data di "recupero" per la prova scritta dei candidati della Regione Sardegna;

14) del provvedimento MIUR 6 dicembre 2018, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l'ammissione con riserva, avrebbero svolto la prova il 13 dicembre 2018;

15) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 1178 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il 13 dicembre 2018 presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;

16) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del 13 dicembre 2018, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.M. n. 138, 3 agosto 2017;

17) della prova scritta del 13 dicembre 2018 sostenuta da candidati della Regione Sardegna;

18) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;
19) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;
20) dell'art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/2017 nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di 70 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;
21) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corregge pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 7) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Nota 1m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011615.01-08-2019 pubblicata dall'USR per la Sardegna concernente la pubblicazione delle sedi

disponibili per le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici con decorrenza 01.09.2019 con l'indicazione dalla fascia di complessità dell'istituzione scolastica.

12) Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012194.09-08-2019 pubblicata dall'USR per la Sardegna recante la convocazione dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici.

13) Informativa MIUR sul trattamento dei dati personali applicabile ai dirigenti scolastici neoassunti pubblicata dall'USR per la Sardegna.

14) Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012563.19-08-2019 da cui si evince che il numero dei posti dirigenziali conferibili per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali

15) reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al bando di concorso D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, è determinato nella regione Sardegna, per l'anno scolastico 2019/2020, in 71 (settantuno) unità.

16) Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013032.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Sardegna di conferimento degli incarichi.

17) Elenco pubblicato dall'USR per la Sardegna delle istituzioni scolastiche disponibili per gli incarichi dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020.

18) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;

19) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;

20) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;

21) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;

22) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;

23) Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;

24) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;

25) Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;

26) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;

27) del provvedimento, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico- Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata; - i

quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;

28) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione “centrale” e, in particolare, del verbale del 25 gennaio 2019 e del provvedimento di nomina della Commissione “centrale” riunita in seduta plenaria che ha stabilito i criteri che hanno portato ai predetti atti del 17 ottobre 2018 e del 25.01.2019.

29) del decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n.2080 del 31 dicembre 2018;

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si chiede l’annullamento:

1) del decreto Dipartimentale n. 986 del 6 agosto 2020;

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti si chiede l’annullamento:

1) del decreto Dipartimentale n. 1357 del 12 agosto 2021

Con il quarto ricorso per motivi aggiunti si chiede l’annullamento:

1. del linguaggio sorgente – cd. Codice Sorgente – del software che ha gestito l’algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, in quanto affetto da evidenti anomalie e malfunzionamenti tali da viziare la prova scritta della procedura concorsuale in oggetto;

2. di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Con il quinto ricorso per motivi aggiunti si chiede l’annullamento:

1) dell’Avviso apertura Piattaforma Polis pubblicato in data 8 agosto 2022;

2) del DPIT 1994 del 16 agosto 2022 avente ad oggetto “Decreto ricognizione rinunce 21-22”;

3) dell’assegnazioni candidati ai ruoli regionali pubblicato in data 17 agosto 2022;

4) dell’Avviso apertura Polis per ulteriori assegnazioni pubblicato in data 24 agosto 2022;

5) dell’Ulteriore Assegnazione candidati ai ruoli regionali pubblicata in data 30 agosto 2022;

6) delle rettifiche della graduatoria anche all’esito di provvedimenti giurisdizionali;

7) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

1.1. La prova scritta che i candidati dovevano affrontare era suddivisa in due parti: i quesiti di lingua straniera a risposta chiusa e quelli in lingua italiana a risposta aperta. Questi ultimi, su cui il presente motivo si concentra, sono 5 quesiti alla cui risposta sarà attribuita dalla Commissione un punteggio da zero a 16 per ciascuno, aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione, giacché non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del "quadro di riferimento pubblicato il giorno prima della prova e poi in parte integrato dopo lo svolgimento delle prove. Ebbene, sulla base del predetto "quadro di riferimento", nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 21 Sottocommissioni elaboravano una "ulteriore" griglia di valutazione da utilizzare per l'esame delle prove scritte a risposta "aperta" per il tramite di istruttorie e deliberazioni verbalizzate ancora non consegnateci che, come si vedrà, almeno in parte, differiscono da quel quadro di riferimento reso noto ai candidati che, su esso, hanno impostato la prova.

II. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.

1. I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inidonei ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati. Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l'ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti dall'art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la questione proposta ai candidati verteva palesemente su "un caso pratico" e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire. Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di

responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera.

Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (*“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*). Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica.

Del resto la ratio della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango subordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un *minimum* di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacchè, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

IV. ECCESSO DI POTERE, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ

DELLA P.A. VIOLAZIONE DI UN LIMITE AUTOIMPOSTO. INEFFICACIA, INADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del regolamento dei concorsi n. 178 dell'1 agosto 2000, che disciplina lo svolgimento delle prove di reclutamento di personale, è disposto che *“la Commissione stabilisce, in particolare, il termine per la correzione degli elaborati o per la valutazione delle prove tecniche”*.

Relativamente al caso di specie, ed in ossequio alla disposizione richiamata, la commissione iniziale del concorso di cui trattasi, si è riunita per la prima volta il giorno 7 febbraio 2019 redigendo il verbale n. 1 che riporta quanto segue: *“Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente richiama all'attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: **la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti**”*. In tal modo, la Commissione si è autolimitata nell'esercizio della propria attività. Difatti, risulta inequivocabilmente individuato e fissato un termine specifico per la conclusione dell'operazione di correzione di ogni singolo elaborato. Trattasi di un limite che investe, non soltanto l'operato di detta commissione centrale ma, inevitabilmente, anche quello delle sottocommissioni successivamente nominate proprio in virtù del richiamato rapporto di coordinamento che le interessa. Ne è conferma la circostanza che quasi tutte le 37 commissioni interessate hanno riportato, nel relativo verbale n. 1, proprio quei medesimi criteri fissati dal presidente della commissione centrale nella propria funzione di coordinatore dei lavori delle sottocommissioni, autolimitandosi allo stesso modo. È pertanto ovvio che il rispetto del limite temporale dei 30 minuti gravasse anche sulla sottocommissione che ha corretto la prova di parte ricorrente.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà infra, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o*

essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso". b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

VI. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il "Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonymato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali", del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente "codice identificativo anonymo". Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto.

La preliminare fase dell'abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonymato. In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell'anonymato¹, non può che lecitamente dubitarsi sull'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell'anonymato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti

l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *“qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”*. Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità. Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione *“a ciascuna delle sottocommissioni **non può** essere assegnato un numero inferiore a 500”*. Il *dictum* della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità. Peraltro l'utilizzo dell'espressione “non può” palesa evidentemente l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere “unica” tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che *“la **prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data** in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*. Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'U.S.R. della Sardegna, a seguito di un'ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l'espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha

certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette. Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera. Avendo avuto a disposizione quasi due mesi in più rispetto a tutti gli altri candidati, fra cui va ricompresa anche parte ricorrente, coloro i quali hanno svolto le prove in Sardegna si sono inevitabilmente collocati in una posizione di vantaggio ingiustificata rispetto a tutti gli altri. Tale vantaggio emerge in tutta la sua evidenza se si considera che i quadri di riferimento pubblicati per la prova del 18 ottobre così come le indicazioni bibliografiche per le prove in lingua straniera, erano identici a quelli pubblicati in vista della prova espletata dai candidati della regione Sardegna. Ingiustificatamente, quindi, una situazione che doveva essere trattata nella medesima maniera, conducendo ad un rinvio complessivo della prova e non geograficamente limitato, ha condotto ad un’evidente disparità di trattamento.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al primo ricorso per motivi aggiunti:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE CHE, IN SEDUTA PLENARIA, IN DATA 25 GENNAIO 2019, HA STABILITO I CRITERI DI CORREZIONE.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà infra, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico e della Commissione centrale che, in seduta plenaria, si è riunita il 25 gennaio 2019 al fine di stabilire i criteri di correzione come in epigrafe indicato. In particolare, per quanto qui ci interessa, l’art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che “I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”. b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla

data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Ebbene la posizione di alcuni componenti del comitato deve essere ritenuta incompatibile alla luce del profilo di cui alla lett. c.

II. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con la pubblicazione, da parte del Ministero, di 60 prove di candidati che hanno superato la prova scritta è possibile evidenziare ulteriormente l'irrazionalità delle votazioni assegnate a parte ricorrente.

In particolare, con la perizia integrativa in atti, è stato eseguito un confronto con gli elaborati del candidato n. 7596, corretti dalla sottocommissione n. 30 da cui è risultato un'evidente disparità di trattamento rispetto alla valutazione assegnata a parte ricorrente,

In particolare è stato evidenziato come "le risposte del compito n 7596 riportino in tutti i quesiti, e proprio nell'incipit, il riferimento all'articolo 25 del Dlgs 165/2001 che, proprio per la ripetitività inutile in un elaborato la cui correzione si proponeva nelle intenzioni dichiarate essere collegiale ed unitaria (ovvero senza parcellizzazione della correzione tra i vari componenti la Commissione), appare non solo superflua, ma anche indicativa di scarse capacità di sintesi, se non addirittura sospetta per la possibilità di identificazione della prova da parte dei Commissari (esiste a riguardo una vasta letteratura). è stato poi rilevato "una strafalcione non solo lessicale ma anche contenutistico nella risposta al quesito n 1, dove il/la candidato/a usa il termine "equiordinazione" in maniera assolutamente impropria ed errata.

Analogamente, nello stesso quesito n 1, si rileva l'espressione "creando trame di collaborazioni e feedback regolativi", che non si esita a definire un frullato di parole in libertà. Nella risposta al quesito 2 il/la candidato/a scrive "...rende il D.S. responsabile sia della qualità dell'offerta formativa che dell'attività negoziale, necessaria per garantire tale prospettiva". Quale prospettiva?. Ci si trova anche in questo caso davanti ad un centrifugato di parole in libertà, che la Commissione non coglie o su cui volutamente glissa.

Stesso stile nel quesito n 3 dove, oltre alle parole in libertà associate all'incipit scontato, il/la candidato/a nel dare risposta scrive: " queste dimensioni (quali?) si relazionano con la responsabilità del D.S. di favorire il dirittodovere...".

Più avanti nello stesso quesito ci si imbatte nell'espressione "... ai curricula espliciti ed impliciti, operati (?) all'interno dei contesti scolastici".

Nella risposta al quesito 4 la Commissione, forse perché ormai assuefatta ai minestroni lessicali e alla ripetitività degli ingredienti, non rileva l'espressione “ questo (?) determina una forma (?) di disallineamento con l'attività di progettazione e monitoraggio (?) delle attività complessive, rendendo necessario un momento di verifica e monitoraggio (rursum) del Programma annuale al 30 Giugno”, tanto da premiare tutta la risposta con punti 14,00.

Per tutto quanto sopra esposto e meglio dettagliato nella perizia integrativa in atti, risulta evidentemente errata la votazione assegnata a parte ricorrente.

III. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti impugnati sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo sopra riportati.

3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti:

I. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti impugnati sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo sopra riportati.

3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al terzo ricorso per motivi aggiunti:

I. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti impugnati sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo sopra riportati.

3.4. Sunto dei motivi di gravame di cui al quarto ricorso per motivi aggiunti:

I. INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. MANCANZA DI CONFORMITÀ DEL CODICE SORGENTE AGLI STANDARDS DI SETTORE. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI'ARTT. 1, 3 E 3 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 65, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13 NOVEMBRE 2014 (G.U. 12 GIUGNO 2015). VIOLAZIONE DEL DPCM 11/2014. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

1. Il non regolare ambiente di svolgimento della prova di esame, per quanto informatico, ha inciso, con modalità impossibili da rendicontare ex post per la portata

generale delle stesse, sulla regolarità dell'intero concorso incidendo anche sul mancato superamento della prova di parte ricorrente.

Ebbene, la necessità di digitalizzare le procedure concorsuali non può essere un elemento di pregiudizio per il cittadino e, soprattutto, non può arrecare pregiudizio ai principi di trasparenza e di pubblicità del procedimento amministrativo, come costantemente stabilito in plurime occasioni dal G.A. (sentenza n. 1073/2016 TAR Toscana; sentenza n. 1546/2011 TAR Lazio; sentenza n. 149/2015 TAR Trentino Alto Adige). L'incongruenza dei dati rilevata in sede di espletamento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici è necessariamente correlata ai difetti di funzionamento del software utilizzato dall'Amministrazione, la quale non solo ha consentito lo svolgimento di un concorso poco chiaro, ma continua ad impedire ai candidati la legittima conoscibilità dei meccanismi utilizzati in sede concorsuale.

2. A mente dell'art. 3 bis, L.n. 241/1990, “[p]er conseguire maggiore efficienza nella loro attività, **le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati**”. Nel concorso in esame, il bando prevedeva lo svolgimento della prova computer based ai sensi dell'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005. Tuttavia il sistema informatico messo a disposizione dei candidati non si è rivelato strumento idoneo ad acquisire le prove scritte redatte dai medesimi.

3. Il mancato superamento della prova scritta del concorso in oggetto è da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della stessa, in quanto evidentemente compromessa dai numerosi difetti di funzionamento del *software* predisposto in maniera illegittima dall'Amministrazione e dalla stessa utilizzato, nonostante la piena consapevolezza dei numerosi vizi insistenti nel linguaggio informatico.

Gli errori e le difformità del sistema informatico gestito da parte resistente non sono di immediata percezione, trattandosi di procedura interamente telematizzata, ma sono stati ben rilevati grazie al supporto di consulenti esperti del settore, i quali hanno verificato la sussistenza di cause di invalidità dell'atto informatico, ossia del Codice Sorgente, quale linguaggio *software* utilizzato in sede concorsuale.

È stata dunque effettuata una vera e propria verifica del contenuto del linguaggio informatico impugnato, dalla quale è emersa la presenza di vizi ben noti ai programmatori i quali, nonostante tale consapevolezza, omettevano ogni ulteriore verifica, consentendo l'avvio e lo svolgimento di una procedura realizzata esclusivamente mediante un applicativo informatico predisposto in evidente difformità dagli *standards* obbligatoriamente richiesti

3.4. Sunto dei motivi di gravame di cui al quinto ricorso per motivi aggiunti

A. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e negli ulteriori motivi aggiunti che qui di seguito si riportano.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di ratio, possono estendersi anche ai membri

del comitato tecnico scientifico. Requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di par condicio nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, rinvenibile al link

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+al+Decreto+Dipartimentale+n.1205+del+01+agosto+2019.pdf/8e337217-e4f7-5b5d-ae9c-b9cd1724ad4d?t=1564661010993> e al link <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Graduatoria+per+accesso+civico.pdf/05b9d8fa-6273-977a-3651-8caff1317e23?version=1.0&t=1569496373385>

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 6834/2019) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Terza bis del “*T.A.R.*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con decreto n. 9499/2022;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in allegato.